



IMU-TASI: il 30 giugno 2015 prima data utile per rimediare

Pubblicato Venerdì, 26 Giugno 2015 12:09

Entro il 30 giugno 2015 è possibile rimediare agli omessi o parziali versamenti IMU/TASI 2015 grazie al ravvedimento breve.

Il 30 giugno 2015 è la prima data utile per regolarizzare eventuali omessi o parziali versamenti dei tributi locali 2015 (applicando una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo nel pagamento).

Le diverse possibilità sono le seguenti:

- ravvedimento sprint, possibile dal 17.06.2015 al 30.06.2015, consente di fruire di una sanzione ridotta dello 0,2 % al giorno, pari a 1/15 della sanzione base del 30%;
- ravvedimento breve, possibile dal 01.07.2015 al 16.07.2015, consente di fruire di una sanzione ridotta del 3%, pari a 1/10 della sanzione base del 30%;
- ravvedimento medio, possibile dal 17.07.2015 al 14.09.2015, consente di fruire di una sanzione ridotta del 3,3%, pari a 1/9 della sanzione base del 30%;
- ravvedimento lungo, possibile fino al 30.06.2016, consente di fruire di una sanzione ridotta del 3,75%, pari a 1/8 della sanzione base del 30%.

Ricordiamo che vanno sommati al tributo anche gli interessi legali maturati dalla scadenza originaria alla data di pagamento. Nel calcolo degli interessi, è necessario effettuare un conteggio separato dei giorni del 2014 (cui si applica il tasso legale dell'1%) da quelli del 2015 (cui si applica il tasso dello 0,5%).

Codice tributo o periodo di riferimento errati

Anche qualora, in un modello F24, già presentato, siano stati indicato un codice tributo o un periodo di riferimento errati, è possibile rimediare.

Si tratta di una violazione meramente formale non soggetta a sanzioni. È possibile, quindi, correggere l'errore presentando un'istanza di rettifica del modello redatta in carta libera, corredata della copia del modello F24 errato e contenente gli elementi necessari per consentire la correzione dell'errore.

Queste regole valgono anche se vengono effettuati errori nella compilazione dei righi del modello F24 per pagare i tributi locali, come l'Imu e la Tasi.

Possono essere corretti con l'istanza di rettifica:

- il codice tributo;
- il codice catastale del Comune ove è situato l'immobile;
- l'anno di riferimento;
- il numero degli immobili;
- o il riferimento al saldo o all'acconto.

In tutti questi casi, però, dato che l'Imu e la Tasi sono tributi comunali, la correzione dei codici tributo va richiesta al Comune interessato alla modifica.

Se l'errore riguarda il codice catastale del Comune ove è situato l'immobile, per rimediare è necessario presentare la comunicazione a entrambi i Comuni interessati.

Per sciogliere qualsiasi dubbio ed avere delucidazioni in merito rivolgetevi ai nostri uffici AsppiCaf